

## CCXXIX

1<sup>a</sup> TORNATA DI DOMENICA 20 DICEMBRE 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BONACCI.

## INDICE.

Disegni di legge (*Discussione*):

Riscossione delle imposte dirette . . . . Pag. 8640

## Oratori:

BRANCA, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	8652-58
CAO-PINNA . . . . .	8645-60
COLOMBO-QUATTROFRATI . . . . .	8659
DI RUDINI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	8653
FARINET . . . . .	8653
FISOGNI . . . . .	8650
FROLA, <i>relatore</i> . . . . .	8650-53-54-56-58-59
IMBRIANI . . . . .	8657-58-59
PAPA . . . . .	8649
PARPAGLIA . . . . .	8640
RAVA . . . . .	8646
SALARIS . . . . .	8654-55
SOCCL . . . . .	8649
SPIRITO B. . . . .	8655-56
VISCHI . . . . .	8644

Spese per il comune di Cagliari (*Approvazione*) 8661

## Oratore:

CAMBRAY-DIGNY . . . . . 8661

Proposte di legge (*Discussione*):

Rilascio di beni immobili . . . . . 8637

## Oratori:

CAMPI . . . . .	8637
IMBRIANI . . . . .	8638
SCHIRATTI, <i>relatore</i> . . . . .	8639

Lotteria a favore di Istituti di beneficenza di

Torino . . . . . 8660

## Oratore:

IMBRIANI . . . . . 8660

**Discussione della proposta di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione della proposta di legge: Sulle licenze per rilascio di beni immobili.

La Camera ricorda che ebbe già ad approvare questo disegno di legge, che portato al Senato subì alcune modificazioni.

Si dia lettura del disegno di legge (Vedi *Stampato* n. 171-E). La discussione generale è aperta.

L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

**Campi.** Dirò pochissime parole anche perchè la Camera è così deserta che non c'è la speranza di far risuscitare una discussione sul merito di questa legge. Tuttavia vorrei pregare i pochi colleghi presenti di riflettere che se questa legge è piccola, avuto riguardo al numero degli articoli che la compongono, è però una legge grave, perchè modifica profondamente il diritto privato e lo modifica con una tendenza che io credo non degna di approvazione. Il Senato, è vero, vi ha dato una forma decente o almeno più decente: ha tolto quell'enormità, mi si passi la parola, che era sul primitivo disegno, secondo il quale poteva esser resa esecutiva non altro che la citazione del locatore.

Tuttavia anche così come è modificata, è una legge grave che altera, ripeto, profondamente i principî del diritto privato, che diminuisce in modo rilevantissimo la garan-

La seduta comincia alle ore 10.

**Miniscalchi, segretario.** Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri che è approvato.

zia della difesa, con danno di quelli che ordinariamente sono meno in grado di difendersi, vale a dire i poveri.

Io trovo che è una cosa assolutamente inammissibile la parificazione che in questa legge si fa del conduttore di un semplice alloggio al mezzadro, al colono, al coltivatore in genere.

Evidentemente vi è tra la condizione dell'uno e la condizione degli altri, una assoluta disparità, perchè per il colono, per il mezzadro, per l'agricoltore, l'occupazione del fondo costituisce tutto l'insieme dei suoi mezzi di sussistenza, non costituisce solamente il ricovero, ma è anche l'impiego di tutta la attività della persona, alla quale l'occupazione del fondo e la coltivazione sono concesse.

A me preme di far riflettere alla Camera come non si tenga conto in questa legge che degli eventuali diritti di una delle parti; ma tra le parti si stabilisce una specie di conto corrente, e non è sempre da parte del solo agricoltore, che si manca agli impegni; e ciascuno di noi ha potuto vederlo nella sua esperienza da parte dei proprietari. Ai coloni, ai mezzadri, non è data al contrario nessuna garanzia. Finalmente, perchè non mi pare, lo ripeto, il caso di entrare in una lunga discussione, farò rilevare le ragioni, per le quali io non potrò assolutamente votare questo disegno di legge. Esso è assolutamente contrario a tutto quanto il movimento legislativo di Europa. In tutta quanta l'Europa, e specialmente in Austria, in Germania, in Inghilterra si ha questa tendenza, di assicurare il diritto dei coltivatori, di difenderli contro gli abusi dei proprietari, di limitare l'esercizio del diritto di proprietà nei riguardi di coloro, i quali — diciamo una parola, che può parere retorica, ma che risponde ad una profonda verità — hanno veramente bagnato col sudore della loro fronte il suolo che coltivano.

Io quindi dico alla Camera che non vedo l'urgenza di votare questo disegno di legge, perchè nella attesa non vi è alcun pericolo.

Abbiamo avuto un primo testo, il quale è stato profondamente modificato dal Senato del Regno: perchè dovremo noi affrettarci ad accettare ad occhi chiusi il testo come è stato oggi modificato dal Senato e non riserbarci di portarvi un esame più approfondito e più maturo?

Io quindi concludo pregando la Camera

di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

**Presidente.** Onorevole Campi, l'articolo 88 del regolamento, vieta di proporre la sospensiva dopo che è cominciata la discussione di un disegno di legge, se la proposta non è firmata da quindici deputati.

**Imbriani.** Ma se non ci sono quindici deputati nell'Aula!

**Campi.** Io avevo già annunciato questa mia idea.

**Presidente.** Ella potrà votare contro la proposta di legge, ma non può proporre nè la pregiudiziale nè la sospensiva se non trova quindici deputati.

**Imbriani.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare, onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Signor presidente, io non posso che deplorare che si votino leggi in queste condizioni. E credo che vi sia difetto massimo nel regolamento per ciò che riguarda le sedute della Camera con un numero così derisorio di deputati.

In ogni modo questi quindici deputati presenti potranno votare e spero che ce ne siano otto *contro*, sette *pro*. Questo spero, e allora coll'arme vostra stessa sarete puniti.

Questa legge manca assolutamente di equità in tutto e per tutto. Non è civile mettere l'affittuario, il mezzadro in balia del proprietario.

Questa legge non garantisce per nulla i diritti di colui che ha lavorato, di colui che ha prodotto, di colui che avrà avuta avversa la stagione o delle accidentalità che gli hanno fatto morire qualche animale da cui potevano trarre i danari per poter pagare o sarà stato colpito da altre sventure!

Signori, questa non è una legge da conservatori, ma da sovvertitori, perchè voi potete essere in condizione di aver fame una quantità di onesta gente, la quale non desidera che di lavorare e di ritrarre dal suo lavoro nient'altro che un pezzo di pane.

Io mi rivolgo quindi al Governo, se la mia parola può avere in questo caso qualche effetto, di considerare bene la condizione di cose che si prepara.

Io poi mi permetto di domandare al signor presidente perchè il deputato Campi che era il primo oratore iscritto, non aveva

il diritto di proporre la sospensiva, quando le sue erano argomentazioni per giungere appunto alla sospensiva.

Egli l'ha proposta *ante omnia* prima della discussione, perchè, se io non erro, le sue argomentazioni erano appunto dirette ad ottenerla; dunque egli aveva tutto il diritto di proporla ed io mi associo a lui chiedendo che questa sospensiva venga messa a partito.

Questa legge, ripeto, ha bisogno di essere meditata di molto.

Pensi il Governo che non deve con tanta leggerezza incamminarsi su questa strada e non deve dare ansa non ai partiti sovversivi (perchè io non credo che esistano) ma ai sovversivi per sorgere là dove non sono.

Queste sono le ragioni, ripeto, per le quali mi associo alla proposta sospensiva del deputato Campi.

**Presidente.** Veramente la lettera dell'articolo 88 del regolamento darebbe ragione alla interpretazione a cui io aveva testè accennato, cioè che l'onorevole Campi, avendo domandato di parlare dopo dichiarata aperta la discussione generale, non poteva proporre nè la sospensiva, nè la pregiudiziale se non assistito da 15 colleghi. Però, siccome la lettera non uccide lo spirito, nella interpretazione delle leggi, così io credo si possa ammettere anche l'altra interpretazione secondo la quale, prima che cominci veramente la discussione in merito, si possa proporre la sospensiva e la pregiudiziale anche senza le 15 firme. In questo senso sono anche i precedenti parlamentari. E quindi, se l'onorevole Campi v'insiste, io metterò a partito la sospensiva. La Commissione vuole esprimere il suo parere?

**Schiratti, relatore.** La Commissione non accoglie la sospensiva, perchè la legge fu già votata dalla Camera, ed ora ritorna soltanto qui perchè emendata dal Senato. Noi accettiamo quindi la discussione, ma non la sospensiva.

**Presidente.** Va bene. Io frattanto chiedo all'onorevole Campi se mantiene ancora la proposta della sospensiva per questa legge.

**Campi.** La mantengo.

**Presidente.** Se niuno chiede di parlare, pongo a partito la sospensiva.

(Dopo prova e controprova la sospensiva è respinta).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale, o dal contratto, il locatore potrà far notificare al conduttore, mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono dei beni immobili la licenza per finita locazione contenente la citazione per la convalidazione della detta licenza.

« Qualora si tratti di pigione o di fitto, non eccedenti lire trecento per tutta la durata della locazione, la competenza sarà del Conciliatore; in ogni altro caso del Pretore. »

« Art. 2. Il termine a comparire dinanzi il Conciliatore sarà di cinque giorni, e di dieci dinanzi al Pretore. Il detto termine sarà aumentato in conformità dell'articolo 148 del Codice di procedura civile. »

« Art. 3. La detta citazione dovrà essere notificata a persona propria, o ne dovrà essere rinnovata la notificazione, per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di procedura civile. »

« Art. 4. Qualora nel detto termine il citato non comparisca, o comparendo non si opponga, ne sarà fatta constatazione nel verbale di udienza; ed in tali casi la licenza avrà forza di titolo esecutivo. A tal uopo il conciliatore o il pretore ordinerà al cancelliere, con ordinanza stesa in calce alla citazione, che sulla stessa apponga la formola esecutiva, indicata dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

« Nel caso di nullità della citazione, non sanata dalla comparizione del citato, comperterà a quest'ultimo il rimedio dell'opposizione e dell'appello.

« Nel caso di comparizione del convenuto, e di sua opposizione, la competenza del giudizio sulla detta opposizione sarà regolata dal Codice di procedura civile.

« Art. 5. Nel caso che l'affitto annuo degli immobili, dei quali si è intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattasi di terreni non superiori a tre ettari, la citazione avrà luogo dinanzi i conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata di centesimi cinquanta dinanzi i pretori.

« La citazione nei Comuni, ove non siavi sede di pretura, potrà esser notificata dagli

uscieri dei conciliatori, anco nei casi di competenza dei pretori. »

(Sono approvati senza discussione tutti gli articoli del disegno di legge).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

### Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Borgatta, segretario, legge il disegno di legge.** (V. Stampato, n. 286).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Primo iscritto a parlare è l'onorevole Soeci. (Non è presente).

Non essendo presente, la facoltà di parlare spetta all'onorevole Parpaglia.

**Parpaglia.** Onorevoli colleghi! Nel giugno passato io rivolgevo una modesta interrogazione, richiamando l'attenzione del ministro delle finanze a considerare che era prossimo il tempo in cui dovevano rinnovarsi gli appalti per le esattorie; se credesse, come io ritenevo, necessari ed urgenti provvedimenti legislativi per arrestare non solo, ma per ridurre a giusti confini il limite massimo dell'aggio, perchè in alcune Provincie e specialmente in Sardegna rappresenta quasi due decimi, non delle sole imposte dirette, ma ben anche delle sovraimposte provinciali e comunali.

Il ministro allora trovò giusta la mia interrogazione ed i motivi che la determinarono, e fece promessa di presentare a tale oggetto apposito disegno di legge. Sono lieto di dire oggi che il ministro mantiene la promessa e sento il dovere di esserne riconoscente.

Il disegno di legge presentato dal ministro e la relazione della Giunta che lo esaminò, palesa la gravità di alcuni problemi gravissimi in materia di imposte e modo di riscossione. Alcuni dati statistici raccolti dimostrano come la materia meriti tutto lo studio, tutta la diligenza del Governo e del Parlamento.

E per vero, o signori, abbiamo questo fatto gravissimo.

La media dell'aggio nel quinquennio, (1873-77) era di 2,84 si ridusse nel quin-

quennio (1893-97) a lire 1,66 per cento. Così una riduzione superiore ai due quinti. Ma se ciò può dirsi dell'aggio medio di tutto lo Stato e di ciò dobbiamo esser lieti, sentiamo una stretta al cuore quando esaminiamo la misura dell'aggio in alcune Provincie.

In 268 esattorie distribuite in 32 Provincie, per il quinquennio 1873-75 l'aggio superiore al 6 per cento raggiungeva il massimo del 13 per cento. Nel quinquennio in corso in 269 esattorie distribuite in 25 Provincie l'aggio dal 6 per cento ha una nota disastrosa fino a toccare il limite massimo del 17,50 per cento e questa recrudescenza si è soprattutto verificata nelle due Provincie dell'Isola di Sardegna, ove maggiori sono le sofferenze economiche per una permanente crisi.

Così si osserva che quando la misura dell'aggio diminuisce in altre parti d'Italia si aggrava in alcune Provincie del Mezzogiorno e specialmente in Sardegna.

È inutile dire a voi quali le cause di questo fatto, nè voglio farvi una lunga dimostrazione perchè l'ora non me lo consente ma posso affermare che l'aggio è maggiore dove maggiori sono le difficoltà della riscossione e questa è in proporzione diretta delle condizioni finanziarie dei contribuenti. Col sistema del non scosso per scosso quando l'esattore vede la certezza di dover anticipare delle somme considerevoli alla scadenza dei bimestri per mancato pagamento delle imposte, mira a rifarsi delle perdite coll'aggio elevato, e così si accrescono mali ai miseri contribuenti impotenti a sostenere l'onere di nuovi gravami.

Ma vi è un altro indice importantissimo ed è quello delle espropriazioni immobiliari per debito d'imposta prediale. E qui il linguaggio delle cifre è tanto più significativo e malinconico per non dire spaventevole.

Dal 1883 al 15 giugno 1895 il numero totale delle subaste nel Regno fu di 91,866, e la Sardegna sola nelle due Provincie figura per 45,271. Ciò che importa dire che l'Isola con 700,000 abitanti circa, rappresenta oltre la metà delle subaste di tutto lo Stato, e nell'esercizio in corso la provincia di Cagliari al 15 giugno 1895 aveva già raggiunto la cifra di 2992 subaste, e quella di Sassari 749 mentre in tutto lo Stato la provincia di Girgenti aveva toccato il numero di 450. Così la Sardegna ha il triste primato nel numero delle subaste.



Così è anche evidente che aumento di aggio, determina anche aumento di devoluzioni al Demanio. È vero che nel quinquennio in corso il numero delle espropriazioni è minore, ma ciò si spiega col fatto che il numero delle espropriazioni deve decrescere dopo che già avvenne in così forte misura; e poi è da notare che l'esecuzione immobiliare ha il suo periodo massimo nell'ultimo anno del quinquennio e nei mesi seguenti, perché allora, direi, arriva il periodo della liquidazione.

In tal modo due fatti gravissimi influiscono nello accrescersi delle subaste. Quali le cause?

La prima consiste nella sproporzione delle imposte alla potenzialità dei contribuenti dell'Isola.

Rapidissimamente vi farò un cenno dell'imposta prediale nell'Isola.

Nella legge dell'aprile 1851 si sono abolite le tasse e donativi anche di carattere non prediale come tassa Torri e quinta barracellare, e si statui l'imposta prediale.

Ed essendosi valutate tutte quelle imposte che pagava l'Isola in 1,113,400 doveva questa somma distribuirsi nel reddito catastale dell'Isola di Sardegna e così si sarebbe dovuto fare il riparto a base di contingente; al contrario colla legge del 1852, si volle fare l'applicazione a base di aliquota, e si fissò nella misura del 10 per cento più due decimi per sussidi, applicando una misura superiore a quella che era in quattro quinti delle Provincie degli antichi Stati.

Con altra legge del 1853 lo Stato volle che anche nella prediale fosse compenetrato l'assegno di 800,000 lire fissate per il Clero Sardo, ed in forza di ciò il 10 per cento si elevò all'11 per cento.

Colla legge detta per ironia di conguaglio, alla Sardegna fu assegnato il contingente di 2,628,150 e finalmente si volle applicare anche con un altro contingente di 95,000 lire, col titolo di altro contingente attribuendolo al reddito dei beni demaniali i quali con artificio meraviglioso si vogliono far figurare ora censiti ora non censiti, ed in ogni caso con manifesta violazione dell'articolo 12 della legge del 1864.

È una storia molto dolorosa che dovrebbe essere di ammaestramento al Governo per apprezzare i giusti reclami delle popolazioni Sarde manifestati specialmente in quest'ultimo tempo.

L'onorevole ministro attribuisce i fatti di cui accennai all'aumento dell'aggio e grandissimo numero di devoluzioni ad errori specialmente catastali, non solo negli errati rilevamenti topografici e lavori geometrici, ma ben anche ad errori nelle tariffe, nelle stime dei redditi catastali; e pur questo è vero.

E l'onorevole ministro ha tentato col presente disegno di legge se non di eliminare almeno diminuire i due mali, aggio eccessivo, e subaste per debiti di imposte.

Certo io credo che non vi è riuscito che in parte, ma per lo meno dobbiamo esser grati della buona volontà.

Per quanto riguarda l'aggio tre sistemi si presentavano che potevano condurre ad una soluzione utile nell'interesse dei contribuenti.

Il primo, il più razionale, dovrebbe essere quello che lo Stato assumesse l'onere dell'aggio per la riscossione delle imposte fondiari, inscrivendosi nel bilancio la somma corrispondente all'aggio delle imposte in tutto lo Stato. La riscossione delle imposte risponde ad un servizio pubblico al quale come in molti altri provvede e deve provvedere lo Stato; ed all'incontro si osserverebbe il principio di giustizia distributiva nelle imposte a modo che ciascuno debba concorrere secondo il proprio reddito, ciò che non è se l'aggio si fa sopportare vario nelle diverse esattorie; perchè l'aggio si risolve in una sovraimposta che è più grave ove maggiore è il disagio. E potrei citare ad esempio la riscossione della tassa sugli affari, di registro e bollo nelle quali il contribuente non paga aggio. Ma questo sistema non è accettato dal ministro delle finanze perchè verrebbe un onere rilevante al bilancio e non si vuole scuotere il tanto decantato pareggio, per cui di fronte a questa resistenza io devo abbandonarlo.

L'altro sistema è quello che l'aggio medio di 1,66 quale risulta dall'ultimo quinquennio si aggiungesse al contingente totale dell'imposta prediale di tutto il Regno, e così ciascuno sopportasse un aumento nella tassa nella misura dell'aggio medio. Confesso che questo sistema aveva pur esso un carattere di giustizia distributiva, nel senso che essendo l'aggio una necessità per la riscossione, un onere del carattere dell'imposta stessa dovesse sostenersi da tutti in eguale misura. Ma questo sistema forse sarebbe stato accolto quando si discusse il disegno di legge del 1871, perchè non si poteva presumere allora che esi-

stessero nella misura dell'aggio differenze così stridenti. Ora però che coi dati statistici si è accertato che in alcune Provincie l'aggio è di 30 o 40 centesimi per lira non si può sperare che vogliano quelle Provincie accomodarsi ad un aggio medio di 1,66.

E non possiamo pretendere, per quanto il sentimento dell'unità politica animi tutti, che i contribuenti delle altre Provincie si accomodino ad una sopratassa maggiore, che tale è l'aggio, per le speciali nostre condizioni.

Il terzo modo sarebbe quello dei grandi appalti, affidando la riscossione delle imposte ad Istituti di credito o a grandi speculatori. E si trova l'esempio nel fatto di essersi dato l'esercizio delle Ricevitorie provinciali alla Banca d'Italia. Ma non tutti credono sia stato un bene affidare le Ricevitorie alla Banca di Italia, e soggiungono poi essere ben diversa cosa l'appalto delle esattorie. Ed in ogni modo, ciò non era possibile ottenere dal ministro del tesoro, che vuole ricondurre le Banche d'emissione ai veri termini del suo istituto.

Fu perciò, lo vedo, necessità abbandonare questi sistemi, che erano i più razionali, modificando l'articolo 3 della legge del 1871, col fissare un limite massimo dell'aggio, oltre il quale non si potessero cedere le esattorie, e lo determinò nel 6 per cento.

E, dice il ministro, fisso questo limite, perchè risponde appunto alla misura dell'interesse commerciale.

Confesso che, quando la media dell'aggio è dell'1.66 per cento, a me pare eccessivo l'aggio del 6 per cento, ed avrei voluto almeno il 5 per cento.

Ma non mi permetto di farne una proposta formale, perchè so che il ministro, per ragioni di bilancio, non l'accetta, perchè, abbassato l'aggio, è maggiore il numero delle esattorie che correrebbero il rischio di non essere calcolate; così maggiori le eventualità di una perdita per parte dell'Erario.

E non la faccio, perchè fa parte della Commissione un valente deputato sardo, e so che tutti i suoi sforzi furono inutili per ottenere una maggiore riduzione. E certo all'onorevole Cocco-Ortu non mancano ingegno, studi e tenacia di propositi. E mi limito perciò a fare auguri, che colle facilitazioni introdotte in questa legge, si possa avere maggior numero di concorrenti, e così minore l'aggio.

E passo al tema delle devoluzioni che co-

stituiscono la nota veramente dolorosa su cui ben a proposito ha richiamato la nostra attenzione l'onorevole ministro. Le cause di queste devoluzioni sono diverse. Una è la principale ve l'ho già accennata e consiste nell'eccessivo ed ingiusto gravame dell'imposta fondiaria, che passa a traverso diverse leggi, e si inasprì anche violando le leggi stesse.

Altra è la irregolarità del catasto specialmente nell'isola. Gli errori sono numerosi e la sperequazione stridente da Comune a Comune, anzi da fondo a fondo dello stesso Comune.

Mi dispenso di fare ulteriori ragionamenti, e mi limito a ricordare le parole dettate dall'onorevole ministro nella sua relazione.

« Ho detto che nella irregolarità di catasti fu riconosciuta una delle cause precipue delle devoluzioni; ed in prova di tale affermazione basterà accennare che una quantità di fondi non certo trascurabile, figura tuttavia allibrata nei catasti della Sardegna e di altre Provincie, quantunque i fondi stessi siano insussistenti attualmente o perchè la loro iscrizione in catasto è dovuta ad errore o perchè perenti o distrutti. È inoltre un fatto incontestabile che in alcune regioni del Regno e principalmente nella Sardegna parecchi degli immobili che si devolvettero allo Stato erano gravati da un tributo superiore alla loro rendita effettiva. »

Quale la conseguenza di tale affermazione che il Governo ha l'obbligo assoluto di rimuovere tali ostacoli, riparare alle ingiustizie eliminare le stridenti sperequazioni e correggere gli errori. Lo farà questo Ministero L'onorevole ministro Branca dichiara nella sua relazione che affretterà con tutta sollecitudine il catasto della Sardegna, e so davvero che ha date disposizioni al riguardo, di ciò sono lieto ringraziarlo anche a nome dei colleghi, ma ci abbisogna d'altro. In questo tema doloroso delle imposte sono necessari diretti e pronti alleviamenti.

Il Governo ed il Parlamento visto il numero enorme delle devoluzioni al Demanio dei fondi espropriati per imposte, ha pensato con una serie di disposizioni legislative di mettervi argine, trovando modi e facilitazioni sia per il riscatto di quei beni che per agevolarne la vendita, e così vediamo un succedersi di leggi in questo senso, 2 aprile 1882, 2 luglio 1885, 14 aprile 1892, e fine

mente la famosa legge del 2 agosto 1895 che potrei chiamare il dono greco ai Comuni dei beni devoluti al Demanio.

Il Demanio si avvide che se tutti i beni subastati si devolvessero al Demanio, egli, oltre la perdita della fondiaria erariale, subiva il peso della sovrimposta comunale e provinciale. Ed allora rifiutò grandissima parte di devoluzioni, allora figurarono le quote inesigibili che per la legge del 1864 devono rimporsi nell'anno successivo, e così aumentò sempre il contingente dell'imposta.

Il contribuente sardo si trova tra le spire dell'aggio massimo e delle subaste e per conseguenza della sovraimposizione per le quote inesigibili.

E la sovraimposizione avrebbe raggiunto proporzioni enormi se per fortuna la legge stessa non ne avesse fissato il limite nel 5 per cento.

Ed dico qui di passaggio che le subaste e le devoluzioni avvennero, ma i riscatti e vendite in minime proporzioni; e questo fatto è troppo significativo delle condizioni depresse dell'Isola tutta.

E per quanto ci tormentiamo non sarà possibile trovare efficaci rimedi se non si tolgono alle tasse gli eccessivi inasprimenti e si raggiunga l'obbiettivo che si paghi secondo la propria potenzialità, che si paghi con giusta misura, solo allora e gli aggi saranno ridotti e le subaste cesseranno.

Il Governo non volle direttamente affrontare la questione di eliminare le quote minime, ma propose un temperamento, e cioè che dopo essersi proceduto inutilmente alla esecuzione sui mobili, non si potesse procedere all'esecuzione immobiliare per le quote minime nella misura indicata nel disegno. Ma la Giunta si oppose a questo temperamento, per ragioni che è inutile ricordare, e specialmente perchè tocca un gravissimo e difficile problema, per gli effetti dell'applicazione da Provincia a Provincia.

La Commissione d'accordo col Governo abbandonò la questione delle quote minime; ma volle introdurre una disposizione che reputo grave, e potrei dire più grave della rinuncia per parte dello Stato alle quote minime, perchè lascia in facoltà dell'Intendenza di finanza di sospendere l'esecuzione dopo il secondo incanto, rimborsando l'esattore dell'imposta e spese, e con la conseguenza inevitabile che quelle quote d'imposta devono

classificarsi tra le quote inesigibili e così aumenta il contingente nell'anno successivo.

La Commissione ed il Governo propongono questa disposizione:

« Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovrainposte a titolo di inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni. »

Mosso dalle considerazioni già accennate io avrei dovuto respingere quest'articolo per l'evidente pericolo di veder aumentate le quote inesigibili. Ma mi fermo di fronte agli effetti della legge del 1895 che ritengo più rovinosi per i contribuenti sotto la forma larvata di un gran favore per i Comuni.

Noi ci troviamo di fronte a due leggi: la legge del 14 luglio 1864 vuole che le quote inesigibili si sovraimpongano nell'anno successivo, e la legge dell'8 agosto 1895 ordina che i beni devoluti al Demanio siano ceduti ai Comuni esenti di tassa fondiaria fino al compimento del nuovo catasto, e così tutti quei beni che passano ai Comuni sono immuni da tassa.

È un articolo bellissimo! lo Stato, magnanimo, regala questi beni ai Comuni senza richiedere alcuna tassa. Ma c'è il veleno dentro per i poveri contribuenti.

Da noi l'imposta prediale non è a base di aliquota, ma col sistema invariabile di contingente. E la conseguenza di tale sistema è, che tutte le imposte dei beni che passano ai Comuni in forza della legge del 1895 sono sì esenti da imposte, ma non diminuiscono il contingente, per cui rimane integra la somma totale di imposta e si ripartisce in minor reddito e così aumenta l'imposta per gli altri.

Ora tra le sovraimposizioni per quote inesigibili e quelle per beni devoluti ai Comuni, vi è questa essenziale differenza che nel primo caso, vi è un limite, il cinque per cento, e nel secondo non ve n'è alcuno, ed il primo è pure limitato e passeggero, non così il secondo.

Epperò posto a scegliere tra i due mali io devo scegliere il minore.

Solo sarà necessario che nel caso si sospenda l'asta, si conservi l'articolo sui ruoli, perchè quello che è inesigibile oggi potrà non esserlo domani.

Ho visto che la Commissione propone un articolo aggiuntivo. Io credo che ci sia un equivoco.

La Commissione dice:

« L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, a qualunque titolo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo. »

Io credo che debba essere modificato, alle parole: « per qualunque titolo » sostituire: *in qualunque modo*. Così si raggiungerebbe lo scopo cui tende la Commissione di indicare anche le vendite fatta per subasta. Vedo che il relatore fa segni di adesione e mi dispenso da parlarne oltre.

Il mio amico, onorevole Cao-Pinna, propone un articolo aggiuntivo per dare facoltà al Governo di differire anche a tre bimestri l'esazione delle imposte. Io ne riconosco tutta l'utilità, perchè in Sardegna i raccolti principali si fanno in due periodi ed i pagamenti rateali non fanno che aumentare le spese a danno dei contribuenti. Ma dubito non riesca a farlo accettare dal Governo e dalla Commissione, perchè leggo nella relazione che ciò si raccomanda al Governo per la Sardegna, ma non si vuole questa disposizione in questa legge pel timore di non comprometterne l'approvazione.

So d'altra parte che il ministro è disposto di accettarlo nella legge per i provvedimenti per la Sardegna. E so poi che tutti gli sforzi dell'onorevole Cocco nel seno della Commissione si paralizzarono di fronte a considerazioni di indole generale.

Termino perchè desidero sia affrettata l'approvazione di questa legge. E sento il bisogno, a nome dei colleghi della Deputazione Sarda, di ringraziare il ministro di quanto fin'ora ha fatto e da cui può ridondare un bene all'Isola. E secondo gli affidamenti avuti ci auguriamo che altri urgenti provvedimenti saranno presentati, che il paese con ansietà attende.

La questione delle imposte si impone come un dovere di giustizia perchè l'Isola non solo pagò e paga più di quello che può, ma pagò e paga più di quello che deve pagare. E se l'ingiustizia fu tollerata per troppa lon-

ganimità, ora però l'agitazione cresce e può diventare pericolosa. (*Bene!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

**Vischi.** Sarò brevissimo, poichè debbo fare poche osservazioni ed esortazioni all'onorevole ministro.

Anzitutto dichiaro che voterò l'ordine de giorno proposto dalla Commissione circa la procedura privilegiata per la esazione dell rendite dei Comuni e delle Opere pie.

Avrei desiderato che questa questione avesse potuto trovare qui la sua soluzione favorevole. Ma mi dò ragione delle difficoltà inquantochè comprendo che tali disposizioni debbono essere combinate con altre da proporsi dal Ministero dell'interno, e so che questo proposito già fu studiato un opportuno disegno di legge. Ho quindi voluto raccomandare che la questione sia risolta e presto. Mi duole che non sia presente il ministro dell'interno, perchè avrei rivolto a lui la mia preghiera ma sono sicuro che l'onorevole Branca farà interprete dei sentimenti della Camera e vorrà sollecitare il suo collega per l'adempimento di questo, che è diventato un imprescindibile dovere. Infatti la procedura privilegiata l'avevamo sino al 1871: non perchè fu abrogata, ma so che è noto il benefizio ch'essa portava alle aziende comunali ed alle aziende delle Opere pie per la economia di spesa, che ridondava a favore anche dei medesimi contribuenti, e per la maggiore facilità circa l'appuramento delle partite e relativi bilanci.

Quindi è che, senza insistere ulteriormente in questo punto, manifesto la mia piena e intera fiducia che l'onorevole Branca, alla presa dei lavori parlamentari, ci presenterà un disegno di legge in proposito.

Uguale preghiera debbo fare per ciò che concerne le quote minime.

Certamente questa è una questione che connette a tante altre, come bene ha scritto l'illustre relatore, ma che ha bisogno di pronta esecuzione.

Il Governo ha sempre dimostrato innanzi al paese di volere affrontare questa questione e difatti non mancò mai di presentare le proposte di legge.

Ma, curioso fatto! la Camera è stata più realista del Re, più fiscale dello stesso Governo; essa non ha mai voluto concludere.

Ho sottoscritto anch'io un ordine del giorno che, credo, sarà svolto con la sua nota competenza dall'onorevole Rava; e quindi mi rimetto completamente a quello che egli dirà.

Aggiungo però che, a modo mio di vedere una delle ragioni per cui il Governo non ha veduto trionfare la sua proposta, è stata quella di aver voluto sempre introdurre la soluzione di questa questione in altre leggi, mentre essa avrebbe dovuto essere risolta con speciale disegno di legge.

E adesso una sola parola in difesa di un emendamento o articolo aggiuntivo proposto dall'amico Cao-Pinna e concepito in questi termini:

« Il Governo avrà facoltà di prorogare di uno o più bimestri fino a tre il pagamento delle rata dell'imposta sui terreni e fabbricati nei Comuni colpiti da infortunio per caso fortuito ordinario o straordinario.

« Uguale facoltà è data per il pagamento dell'imposta sui terreni dietro domanda dei Comuni nei quali la proroga fosse resa necessaria da speciali condizioni locali. »

Credo che questa proposta dell'onorevole Cao-Pinna si raccomandì da sè. Altre volte, quando infortuni si sono verificati, molti di noi siamo venuti alla Camera per pregare l'onorevole ministro delle finanze di usare speciali agevolanze a favore dei contribuenti colpiti dagli infortuni stessi. Ed il Governo ha dovuto più volte ricorrere a speciali mezzi; perchè fra le altre cose, abbiamo, malgrado l'unità d'Italia, questa materia regolata in diverse maniere a seconda dei diversi antichi Stati in cui si divideva l'Italia.

Per le Province meridionali abbiamo ancora, credo, il decreto del 1817, che tanto limita somiglianti concessioni. Invece con la disposizione proposta ora dall'onorevole Cao-Pinna daremmo al Governo facoltà di cui esso farebbe certamente buon uso nei casi singoli. E la disposizione è anche conforme alla legislazione civile vigente; inquantochè negli articoli 1668 e 1621 il legislatore ha voluto dare agli affittuari le agevolazioni, appunto in casi fortuiti ordinari o straordinari come qui si propone, per il principio che quando manca il reddito non si è tenuti a pagare lo estaglio e molto meno la imposta.

Confido dunque che l'onorevole ministro accetterà l'ordine del giorno della Commissione, e farà presentare dal suo collega del-

l'interno, alla riapertura della Camera, un disegno di legge circa la procedura privilegiata per i Comuni e le Opere pie: che accetterà l'ordine del giorno dell'onorevole Rava firmato anche da me relativo alle quote minime; e che accetterà infine l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cao-Pinna.

**Cao-Pinna.** La brevità in questa circostanza è assolutamente imposta, e io non mancherò a questo dovere.

Sebbene questo disegno di legge sia molto importante e meriti largo esame, pur tuttavia credo necessaria la brevità della discussione, affinchè possa al più presto essere approvato, rappresentando sempre un beneficio del quale io non posso non tener conto specialmente per la Sardegna che sopporta ora il carico degli aggi più elevati di quanto non sia in qualunque altra regione d'Italia.

Io voleva trattare largamente la questione dell'aggio, poichè se il presente disegno di legge rappresenta un passo, non è però quanto si attendeva dall'onorevole Branca ispirandosi a sentimento di vera giustizia coll'adozione dell'aggio medio che nel presente quinquennio è di 1.66, ma poichè di questo ha parlato l'onorevole Parpaglia, a me poco rimane a dire. Segnerò solamente alla Camera talune cifre che determinano, forse, la ragione per la quale mi sono ridotto a parlare.

Se si fosse adottato l'aggio medio, come diceva l'onorevole Parpaglia, la Sardegna che paga per imposta erariale, terreni e fabbricati oltre 4 milioni e complessivamente colle sovraimposte ed eccedenze locali 9 milioni, avrebbe pagato di spese di riscossione 255,600 lire nel quinquennio 1873-77, dai dati invece delle tabelle annesse al disegno di legge ha pagato lire 522,324 cioè in più all'anno 226,724 e nel quinquennio 1,333,620, e nel presente quinquennio che l'aggio medio è di lire 1.66 si sarebbe pagato per aggio di riscossione 149,000, ed invece si paga all'anno 759,239.31 con un'adifferenza in più di 610,239 lire, che equivale ad aver pagato pel presente quinquennio la Sardegna in più dell'aggio medio ben lire 3,051,195. La Camera intende il dovere di riparare siffatta sperequazione che anche nelle spese di riscossione sopporta l'Isola nostra.

Ora voi vedete, onorevoli colleghi, che quando la Sardegna, oltre ad avere un contingente fondiario eccessivo, deve pagare altresì una spesa di riscossione tanto superiore a quanto sarebbe giusto, la necessità

di provvedere s'impone. Ed io credo che gli onorevoli colleghi della Camera, se non oggi, certamente in altro momento, vorranno venire in aiuto nostro, affinchè questa solenne ingiustizia sia tolta.

È passo senz'altro a dar ragione dell'articolo aggiuntivo che ho proposto. È sarò breve anche in questo, perchè l'onorevole Pargaglia ha già toccato questa questione, e l'onorevole Vischi ha difeso il mio articolo forse meglio di quello che potrei fare io stesso.

Faccio, perciò, solamente notare all'onorevole ministro che per la Sardegna, e per alcuni Comuni specialmente, dove si hanno soltanto due produzioni agricole, il riparto dell'imposta in sei rate bimestrali porta un gravissimo danno; perchè per ogni rata, ogni contribuente è assoggettato agli atti esecutivi, e perciò ad una spesa che è quasi sempre del doppio e spesse volte del triplo.

Io non so se l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare questo mio articolo. In caso negativo, pregherei almeno l'onorevole ministro di volermi dare affidamento che alle provincie della Sardegna, nei casi in cui i Comuni la chiederanno, sarà accordata questa proroga, avvertendolo altresì della necessità di annullare la disposizione vessatoria del doppio compenso accordato agli assuntori a carico dei debitori morosi, poichè questa rappresenta pei piccoli proprietari un onere feroce più grave della stessa imposta.

In questo senso l'onorevole Pais si associa a queste mie considerazioni, perchè anch'egli ha trattato di questo argomento nella sua relazione relativa alla Sardegna.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

**Rava.** Ho presentato, onorevoli colleghi, un ordine del giorno inteso a riprendere e riaffermare un eguale mio ordine del giorno, che fu votato dalla Camera quattro anni or sono, in ordine all'*esonero delle quote minime d'imposta*. Allora appunto si discuteva, come oggi, della legge stessa *per la riscossione delle imposte dirette*. E l'ho presentato anche oggi, col conforto della firma cara ed autorevole di parecchi degli onorevoli colleghi che nel 1892 si unirono a me per sostenere l'umana riforma, cominciando dall'onorevole Imbriani.

Varie volte ho intrattenuta la Camera circa al continuo ed ineluttabile accrescimento di questo patrimonio infausto, che viene ad ali-

mentare il Demanio dello Stato, con una tendenza veramente lacrimevole.

Un tempo lo Stato, appropriandosi questi beni, strappati allè cure dei piccoli e miseri proprietari, acquistava fama di crudele, ma insieme, e quasi a freno dell'opera sua, una vera passività dovendo pagare le imposte senza ricavarne un reddito, anzi lasciando per pietà ai miseri espropriati il godimento *gratuito* dei beni loro. Nessuno vuol comprarli alle aste, appunto perchè gravati di troppo elevata imposta.

È un circolo vizioso!

I temperamenti, successivamente proposti nelle leggi del 1892, del 1894, del 1895, hanno tolto il carattere, in parte, di passività nuova che si aggravava sullo Stato, mercè l'espedito della cessione obbligatoria dei beni devoluti, come si dice, ai Comuni, alle Opere pie. E questi, alla loro volta, per non caricarli di quella stessa passività, che voleva lo Stato allontanare da sè, sono stati esonerati dal pagare l'imposta e la sovrimposta che colpisce siffatti beni, ed esonerati fino a che non sia compiuta la grande opera della perequazione fondiaria.

Per essere esatto, devo aggiungere che si è anche introdotto, con legge recente, un temperamento più mite ed umano: cioè la restituzione regolare di questi beni ai proprietari degli immobili, purchè assolvano un'annata degli arretrati d'imposta.

Sono temperamenti ed espedienti, alcuni miti e buoni in sè; altri diretti a favorire i proprietari espropriati; ma il più di essi veramente rivolti a liberare il demanio dello Stato da questo peso doloroso, inutile e fastidioso che si aggrava e cresce ogni anno senza accento a diminuzione.

Le cause di queste improvvide e dolorose devoluzioni di beni stabili, sono accennate dalla relazione del ministro molto nettamente. Sono i catasti, si legge, mal fatti, che in gran parte producono tali effetti penosi.

Molte volte, infatti, i catasti comprendono beni che non esistono, o li descrivono in una misura errata; e con una superficie, o con un estimo assolutamente sproporzionati. Qualche altra volta ancora contengono beni gravati di un'imposta (si noti bene) che supera il reddito di cui sono capaci. È strano; ma pure è così. E le cifre lo mostrano. Queste le cause fondamentali che l'amministrazione del demanio da anni pone in giusta luce, che i mi-

nistri rappresentano egregiamente alla Camera. Ma mentre è vero che si studiano queste cause, è pur vero che nessuno è mai venuto direttamente a proporre di eliminarle e frenarle e correggerle.

Orbene, se c'è questo male nei catasti, se ci sono questi errori, se questi errori avvengono più specialmente e crudamente come accennava l'onorevole Parpaglia, in alcune Provincie — e ciò del resto risulta dalle statistiche — io vorrei subito pregare l'onorevole ministro di correggere senz'altro questi errori, senza aspettare la perequazione fondiaria. Questa è una grande opera che richiede lungo tempo, e qui abbiamo innanzi a noi un problema da risolvere subito. E che poi ci sia una stretta relazione fra la questione delle quote minime e la perequazione fondiaria non è, diciamo pure, cosa che possa affermarsi sicuramente.

Potrei intrattenermi, onorevoli colleghi, per dimostrarvelo: ma non è il momento. I rimedi proposti ora dal Ministero circa la *esecuzione mobiliare*, e le nuove modalità delle aste accettate dalla Commissione, domanderebbero un minuto esame. Ma veggio che sono stati abbandonati, o soppressi, laonde non val la pena a quest'ora di intrattenersene. Di essi ha già fatto cenno la bella relazione dell'onorevole amico Frola.

Quando si discusse in quest'Aula la perequazione fondiaria, lo stesso commissario governativo, il mio illustre maestro professor Messedaglia, notò che i due problemi erano del tutto diversi, e non affatto connessi fra loro. E da questa premessa prende le mosse appunto il mio ordine del giorno. Onorevole ministro, voglia, la prego, considerare il problema delle quote minime indipendentemente dalle leggi sulla riscossione, e da quegli altri temperamenti che infine mirano (poichè ognuno prima tende ai bisogni gravi dei propri lavori e dei propri impegni), mirano, dicevo, anzitutto a liberare il Demanio da queste passività, da questi aggravii che non danno conforto alcuno di risultati, ma solo gravissimi mali e di lamenti.

Altra volta fu detto, lo so, che non sono le quote minime che creano veramente allo Stato il carico grave delle devoluzioni. Ma anche questa obiezione non mi par sostenibile. Infatti, se guardiamo alle statistiche, roviamo che le devoluzioni per debiti d'imposta sono a migliaia; tre o quattro mila per rade, quando si tratta di quote fino a 3,

a 5 o a 10 lire; e che invece di mano in mano che i debiti crescono, diminuisce il numero corrispondente di devoluzioni; scema cioè l'indice delle somme delle devoluzioni. Si vede chiaramente adunque quali classi di contribuenti alimentino in prima linea questo cattivo, e strano e doloroso fenomeno dell'amministrazione italiana.

Non si domandano provvedimenti insoliti o pericolosi. Abbiamo già per la ricchezza mobile l'esonero delle quote minime, che ha fatto ottima prova, che io anzi vorrei esteso ed equamente interpretato. E perchè, dunque, non applichiamo questo sano criterio anche pei contribuenti dell'imposta fondiaria e dei fabbricati? Sarebbe opera giusta e opportuna.

E dico di più. Sono persuaso che la causa fondamentale di queste devoluzioni sta nell'irregolarità sempre riconosciuta e mai corretta, dei catasti, anche perchè, ricordando i fatti, veggio nelle statistiche che il 75 per cento delle devoluzioni è dato dai terreni, mentre solo il 25 per cento è pei fabbricati.

E come si spiega?

Si spiega così: mentre per i terreni non c'è la revisione che corregga gli errori allibrati sui catasti stessi e riduca gli estimi fatti o esagerati, per i fabbricati esiste la revisione formalmente quinquennale e in fatto decennale.

Questa revisione provvede alla correzione degli errori, ed impedisce via via che si mantenga un estimo superiore assai al valore del fondo, o si ponga una imposta superiore al reddito. Ci saranno eccezioni, ma normalmente accade così; e la diligenza dei proprietari di case, riconduce per questa via il problema alla soluzione.

L'amministrazione del demanio, invece, pei terreni riconosce e confessa questi errori dell'estimo. E perchè non provvede una buona volta a correggerli? Così soltanto si potrebbe razionalmente eliminare insieme all'eccesso innegabile delle devoluzioni, anche quel brutto fatto dalla reimposizione cui accennava poco fa l'amico Parpaglia. Strano effetto codesto!

Noi non vogliamo che le quote minime dei beni stabili siano gravate dall'imposta o così crudamente gravate da provocare la devoluzione allo Stato, ma non vogliamo nemmeno quell'empirismo finanziario delle reimposizioni, cioè dello scarico delle quote minime esonerate, sul resto dei contribuenti compresi nel *contingente* della stessa Provincia. E questo è



appunto ciò che ora accade. Così il male non si cura, ma di esso si può dire, *e muta nome perchè muta lato*.

Noi non vogliamo, coll'ordine del giorno proposto, far sì che le quote di beni inesistenti o malamente calcolati vadano tutte a rovesciarsi sugli altri, creando così un danno che già è tanto lamentato in Sardegna, dove questo fenomeno appunto avviene con un crescendo che addolora.

Noi vogliamo subito correggere questi errori del catasto. E guardi l'onorevole ministro. Studiando altra volta questa questione (e smetto presto perchè non è certo l'ora nè il giorno per dilungarsi), ho trovato un decreto del 1882, firmato dal Magliani, che autorizza la correzione dei catasti errati. Ebbene, vorrei sapere dall'onorevole ministro se questo decreto sia sempre in vigore. Se è in vigore lo faccia eseguire rigidamente; se non lo è, lo richiami, lo rifaccia magari più preciso e completo, e ci metta la sua firma ed avrà fatto opera razionale e provvida. Sarà questa una vera medicina ai mali, di cui tutti, a dir vero, con belle parole si lamentano, rimandando però i rimedi a tempo troppo lontano.

Da alcuni è stato detto ancora che questo esonero delle quote minime è una specie di « quadratura del circolo. » È dal 1878 che la Camera se ne occupa con amore, ma senza risultati.

Per ben tre volte ha studiato disegni speciali e precisi di legge che non ebbero però il conforto di risoluzioni parlamentari. Dopo è risorto il problema in occasione di riforme alla legge della riscossione delle imposte. Onorevole ministro, potrà essere questa la quadratura del circolo, ma nessuno che studi l'argomento, e lo studi cogli importanti dati di fatto messi in luce dall'amministrazione, dati statistici ed economici pieni di significato nessuno si dissimula quanto sia grave l'argomento, e nessuno disconosce le difficoltà che lo circondano. Ma bisogna ben farsi ragione che ormai un largo movimento in questo senso si viene formando e rafforzando felicemente nella legislazione moderna intorno a questo argomento.

Tutto il diritto anglo-sassone ha una tendenza verso questa tutela dei minori proprietari e coll'*Home-stead* presenta una istituzione nuova la quale è maravigliosamente adattata a correggere le crudeltà fiscali ed a difender la più piccola proprietà.

E abbiamo fino nella legislazione austriaca il *Familiengut*, un temperamento che mira appunto a correggere questi difetti tradizionali delle leggi fiscali,

È merito dei tempi nostri pensare a siffatti problemi, senza soverchio sgomento di allontanarsi dai canoni tradizionali del diritto romano o della finanza classica.

Accettiamo adunque questa luce moderna da qualunque parte ci venga.

L'esperienza delle altre nazioni serve a dimostrarci che non è infine la quadratura del circolo, ma è invece un problema che non supera le forze di abili geometri. E non si hanno solo questi esempi esteri. La Camera sa che negli antichi Stati, felicemente scomparsi, d'Italia, esistevano equi provvedimenti; che, ad esempio nelle provincie pontificie, vigeva un ordinamento, per il quale le quote minime erano esonerate con un Decreto del 1844. Faccia studiare anche quegli ordinamenti, e vedrà che il problema non è di impossibile soluzione, specialmente quando uomini eminenti come i ministri, e pratici delle cose, come i capi dell'amministrazione del demanio, che spesse volte hanno dimostrato di avere così bene preso in esame tali problemi, ci si mettano di buona voglia per risolverli o mitigarne i danni.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, ho presentato il mio ordine del giorno che è eguale a quello che presentai anche nel 1892 e che leggo:

« La Camera invita l'onorevole ministro delle finanze a riprendere in esame i provvedimenti relativi alle *quote minime* dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, e, secondo i voti ripetutamente già accolti dalla Camera stessa, a presentare un opportuno speciale disegno di legge. »

Nel 1892 la Camera approvò quest'ordine del giorno e confido lo approverà ora, specie se assenzienti anche il ministro e la Commissione parlamentare. Mi si può dire che sarebbe inutile di riproporlo; ma io temo le facili dimenticanze nel turbine del lavoro parlamentare, e credo anzi che sia cosa utile rammentarlo. E poi, in vero, troppo spesso diciamo di voler proteggere questi piccoli proprietari, veri e forti coefficienti d'unione della vita dello Stato, e troppo spesso, per contro, li dimentichiamo.

Nè io credo debba spaventare questo esonero dei piccoli contribuenti, o che possa ferire gli amanti dell'uguaglianza di diritto una diversità di trattamento. Ieri, con la legge



delle Casse ferroviarie abbiamo approvato contratti per milioni coll'esonero dell'imposta o con la tassa fissa di una lira sola (citando certi articoli pei quali chi va addentro alle segrete cose, comprende dove si andava a finire), oggi stesso verrà la legge sulle Banche nella quale, per tutti i contratti di cessione, di vendite di stabili, ecc., e per milioni sono pure proposte la esenzione dell'imposta o la tassa fissa di registro di una lira. Non sarà quindi gran male se, per una volta tanto, questa benevolenza fiscale dello Stato andrà a beneficio dei più piccoli contribuenti.

Perciò ripropongo senza altre dimostrazioni il mio ordine del giorno, confortato da parecchi egregi amici, memore che *gutta cavat lapidem*, ma riservandomi di ripresentarlo se occorrerà, perchè appunto *gutta cavat lapidem non bis sed saepe cadens*. (Approvazioni).

**Presidente.** L'onorevole Socci ha facoltà di parlare.

**Socci.** Dopo quanto hanno detto l'onorevole Vischi ed altri oratori che mi hanno preceduto, circa l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, a me non resta che farmi alla preghiera rivolta dall'onorevole Vischi all'onorevole ministro delle finanze, affinchè dai suoi colleghi del Ministero otenga che, al più presto possibile, sia rimediato allo sconcio che ora si verifica. E dico sconcio, perchè i danni derivanti dall'attuale modo di riscossione sono davvero incalcolabili.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa.

**Papa.** Due sole parole dirò sopra una vecchia questione, dico vecchia e anche studiata e matura; quella cioè del metodo di riscossione delle rendite comunali e delle Opere pie. Io credo che faremmo assai male a lasciarci sfuggire anche questa volta l'occasione di discuterla e definirla. Quante volte, o signori, non si è parlato di quest'Aula intorno alla necessità di regolare la riscossione delle rendite dei Comuni e delle Opere pie!

Ho letto ciò che in proposito osserva e scrive l'onorevole Frola nella sua relazione sulle conclusioni della Commissione che si limita a proporre un ordine del giorno; ma negli ordini del giorno, tutti noi conosciamo i effetti.

Ora, Dio buono, limitarsi a proporre un ordine del giorno per invitare il Governo a studiare una questione, che fu già tante volte

esaminata, mi pare proprio cosa inutile e quasi ridicola.

Ricordatevi, onorevoli colleghi, non appena fu approvata la legge sulla riscossione delle imposte dirette del 1871, fu tosto avvertita la lacuna che aveva lasciato, nulla disponendo circa la riscossione delle rendite comunali e delle rendite delle Opere pie. Il Governo promise di provvedere; ma allorchè nel dicembre 1876 una nuova legge fu presentata su questa materia, si parlò bensì della necessità di estendere ai Comuni ed alle Opere pie le disposizioni della legge sulle imposte dirette, ma in proposito non fu presa veruna risoluzione e si rimandò la cosa al ministro dell'interno perchè studiasse la questione. Il ministro si riservò di provvedere con una nuova legge, anzi promise ed assicurò che avrebbe introdotte le opportune riforme nella legge comunale e provinciale.

Venne il 1889 e si discusse la nuova legge comunale e provinciale, e di nuovo sorse la questione circa la riscossione delle rendite comunali; nel 1890 venne dinanzi alla Camera la legge sulle Opere pie, e si trattò un'altra volta del modo di regolare la riscossione delle rendite di questi istituti. In entrambi i casi la questione fu rimandata, dicendo che sarebbe stata discussa in sede più opportuna, cioè quando si trattasse di una riforma della legge delle imposte dirette.

Oggi è dinnanzi alla Camera un disegno di legge, che tende appunto a riformare, e molto bene a mio credere, le disposizioni per la riscossione delle imposte dirette; poichè dunque la questione è studiata e matura per risolverla, l'occasione non potrebbe presentarsi migliore. Che ragione vi è mai di rimandarla ancora una volta? Non è forse questa la sede opportuna per definirla una buona volta?

Non si tratterebbe altro, o signori, che di includere nel presente disegno di legge un articolo, che estenda ai Comuni ed alle Opere pie l'applicazione delle disposizioni in esso contenute. Questa semplice disposizione basterebbe allo scopo, poichè alle modalità dell'applicazione, provvederebbe il regolamento. Ora io domando che difficoltà c'è a fare questa aggiunta! C'è egli forse bisogno di studiare ancora una riforma già per sè tanto matura e tante volte invocata?

Una disposizione simile a quella che io propongo, fu già introdotta nella legge sui

consorzi di irrigazione, i quali istituti se ne giovano con molto loro vantaggio. Essa non altera punto le disposizioni del disegno di legge, mentre con essa si risolve una questione grave e si mettono Comuni ed Opere pie in condizione di far sì, che le loro amministrazioni procedano più regolarmente di quel che non procedono ora; si otterrà, in tal modo, anche un altro scopo, quello di togliere la disuguaglianza che c'è fra Province e Province d'Italia, l'inconveniente cioè di avere sette o otto procedure diverse per la riscossione delle rendite dei Comuni e delle Opere pie. Io quindi prego vivamente il ministro e la Commissione di riflettere su quanto dissi e di voler risolvere finalmente questa questione. Non rimandatela un'altra volta alla riforma della legge comunale e provinciale, la quale verrà chi sa quando. Voi sapete come sia lento il legiferare da noi e quanti ostacoli vi sono. Tralascio di mandare al banco della Presidenza un emendamento, e mi limito di raccomandare al ministro di accettare il concetto che ho esposto e di emendare in questo senso il disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fisogni.

**Fisogni.** Io avevo chiesto di parlare per raccomandare quello che ha raccomandato ora l'onorevole Papa. Perciò trovo inutile dilungarmi su questo argomento, perchè esso è già stato svolto benissimo dall'oratore che mi ha preceduto: e non faccio, quindi, che unirmi a lui per chiedere all'onorevole ministro che voglia provvedere su tale oggetto, essendo esso di assoluto vantaggio tanto per i Comuni che per le Opere pie.

E giacchè ho facoltà di parlare, vorrei fare un'altra raccomandazione.

Le leggi le quali trattano della riscossione delle imposte dirette sono tre, come desumesi dal primo articolo del disegno di legge: la necessità dell'unificazione di esse s'impone.

**Frola, relatore.** C'è un articolo apposito.

**Fisogni.** Lo so; volevo appunto prender le mosse da tale articolo per fare un'altra raccomandazione ed è questa: che, come si unificano le leggi delle imposte dirette, si voglia anche sollecitare l'opera già iniziata dall'ex ministro Boselli, unificando le leggi di registro e bollo, perchè codeste non sono soltanto tre, ma ventotto leggi, le quali molte volte si contraddicono fra loro e sono un vero labi-

rinto per gl'impiegati ed un vero tranello per i contribuenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** Onorevoli colleghi, intratterò brevemente la Camera, persuaso come sono della bontà del disegno di legge, bontà che viene pur riconosciuta da quasi tutti gli oratori che parlarono sul disegno stesso.

Esaminerò però brevemente, come è mio dovere, tutte le questioni che vennero sottoposte alla Camera e comincerò subito da quella di cui molti oratori si occuparono, cioè, da quella relativa alla estensione della procedura privilegiata ai Comuni ed alle Opere pie.

L'onorevole Papa ha detto che la Commissione con l'ordine del giorno che ha presentato ha fatto troppo poco.

Io gli rispondo che la Commissione ha fatto tutto quello che poteva fare, poichè essa non poteva e non doveva dimenticare che si trattava solamente di un disegno di legge di modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette, modificazioni suggerite al ministro delle finanze dalla esperienza e che è utile approvare nella imminenza dei nuovi contratti esattoriali.

La Commissione ha esaminate le proposte del ministro delle finanze e le ha riconosciute fondate, e sebbene non abbia riconosciuto opportuno di introdurre nella legge disposizioni come quelle di cui hanno fatto cenno gli oratori precedenti, tuttavia ha riconosciuto, in omaggio anche ai voti che sono stati manifestati negli Uffici, necessario che una disposizione legislativa venisse presentata sull'argomento e quindi ha fatto invito al Governo di presentare in proposito uno speciale disegno di legge.

Dirò di più che non si tratta qui soltanto di dare estensione alla procedura privilegiata. Bisogna considerare a quali partite essa debba essere estesa e quale procedura possa più utilmente essere applicata.

È una materia questa che tocca tutto l'ordinamento dei Comuni e delle Opere pie, e quindi è di assoluta spettanza del ministro dell'interno.

Vi sono poi anche precedenti parlamentari in tale senso, perchè la questione è stata altre volte sollevata e discussa alla Camera; e questa riconobbe che non era in occasione di un semplice disegno di legge di ritocco

sulla riscossione delle imposte dirette che poteva la questione essere risolta, ma che spettava al ministro dell'interno di presentare all'esame della Camera apposite modificazioni alla legge comunale e provinciale.

E qui passo senz'altro agli altri argomenti che sono compresi nel disegno di legge che vennero pure esaminati dagli onorevoli colleghi. In quanto all'aggio, essenzialmente si approvò il sistema seguito dal Governo perchè noi lo crediamo conforme ai principî della giustizia distributiva, ed alla vera natura della cosa. Non aggiungo argomentazioni al riguardo; solamente ricordo che sin dal 27 marzo 1871 fu fatta la proposta che in nessun caso l'aggio potesse superare una data misura.

Ed il relatore della legge allora, l'onorevole Villapernice, non si oppose in linea di principio a quella proposta, ma disse che la Commissione si era limitata a proporre una misura massima nella nomina sopra terna, perchè in questa era più facile il favoritismo escluso nell'asta dalla concorrenza.

Il deputato che faceva nel 1871 quella proposta, era precisamente l'onorevole Branca, che oggi da ministro delle finanze, con una minaccia di propositi che l'onora certamente, riproduce nel suo progetto in discussione.

In quanto alla devoluzione del disegno di legge ci sono proposti due mezzi: uno per le quote minime ed un altro intorno al consenso dell'intendente di finanza perchè l'esattore possa procedere al terzo esperimento.

Per le quote minime la Commissione, visto l'accordo della Camera sulla grande importanza dell'argomento e sulla impossibilità di trattarlo e risolverlo in una legge di modificazione alla riscossione delle imposte dirette, la Commissione, pur richiamando tutti i precedenti parlamentari, persiste nel ritenere che non si possa tenerne parola nel momento presente anche per il danno che ne potrebbe derivare alle finanze comunali e provinciali e per la connessità della materia all'ordinamento dei tributi locali, come si evinse nella relazione.

Su questo punto anche l'onorevole ministro delle finanze avendo consentito nell'avviso espresso dalla Commissione, non occorre più una parola in riguardo.

Piuttosto richiamo l'attenzione della Camera sull'articolo 54 che, a mio avviso, risolve indirettamente ed in quanto è possibile,

la questione delle quote minime e della devoluzione, perchè esso prescrive che prima di passare al terzo esperimento l'esattore deve richiedere il consenso dell'intendente di finanza; il quale consenso deve esser solo dato quando l'intendente avrà verificato se la esecuzione sull'immobile su cui grava il tributo sia fondata e giustificata.

Questo sarà un mezzo che, se ben adoperato e circondato da opportune cautele, come disse la Giunta nella sua relazione, ed anche stabilendo un termine entro cui l'intendente di finanza dovrà esprimere il suo avviso, perchè si possa procedere all'esecuzione immobiliare, sarà questo un mezzo che risolverà in parte la questione delle quote minime, e che farà diminuire il numero ognora crescente delle devoluzioni.

La Commissione si è intrattenuta anche sopra il gravissimo argomento delle devoluzioni, ed ha creduto non di risolvere interamente la questione, ma di accogliere quei temperamenti che l'onorevole ministro delle finanze ha presentato nel suo progetto, e che valgono, spero, allo stato delle cose, ad alleviare quei mali che tutti lamentiamo.

E vengo ora alle proposte presentate alla Camera ed avrò finito.

Innanzitutto l'onorevole Cao-Pinna, appoggiato da altri colleghi, ha proposto un articolo aggiuntivo col quale è detto che:

« Il Governo avrà facoltà di prorogare di uno o più bimestri fino a tre il pagamento delle rate dell'imposta sui terreni e fabbricati nei Comuni colpiti da infortunio per caso fortuito ordinario o straordinario.

« Ugualmente è data per il pagamento dell'imposta sui terreni dietro domanda dei Comuni nei quali la proroga fosse resa necessaria da speciali condizioni locali. »

La Commissione, come si rileva dalla relazione, si è intrattenuta già su questo argomento, su speciale proposta del commissario onorevole Cocco-Ortu, ed ha riconosciuto essere detta questione di tale gravità e di tale eccezionale importanza da non potersi risolvere con una speciale disposizione nel presente disegno di legge. La Commissione quindi persiste in questa sua dichiarazione, pur raccomandando all'onorevole ministro lo studio del gravissimo argomento.

Non potrebbe poi tanto più accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cao-Pinna, per il modo vago e generico col quale è for-

mulato, che porrebbe sovente il ministro delle finanze in un vero imbarazzo.

Un'altra proposta fu presentata dall'onorevole Parpaglia. Egli propone di sostituire nell'articolo 43, ultimo capoverso, le parole *in qualunque modo alle altre a qualunque titolo*. La Commissione, d'accordo col ministro, accetta, anzi fa sua questa proposta, siccome quella che meglio chiarisce il concetto cui si informò la Commissione quale risulta nella sua relazione.

Vi è poi un ordine del giorno dell'onorevole Rava, il quale ha risollevato alla Camera la questione che ebbe già a trattare nella tornata del 2 aprile 1892.

Se l'onorevole ministro crede di accettare quest'ordine del giorno, la Commissione certamente non può opporsi. La Camera già allora accettava quest'ordine del giorno, col quale si invita l'onorevole ministro delle finanze a riprendere in esame i provvedimenti relativi alle quote minime dell'imposta sui terreni e fabbricati e la Commissione si associa interamente alle considerazioni espresse dall'onorevole Rava.

**Rava.** La ringrazio.

**Frola, relatore.** Io credo così di avere risposto brevemente a quanto venne detto dai colleghi e non mi resta che pregare la Camera di passare alla discussione degli articoli. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Io farò notare alla Camera, che questa legge è di somma urgenza, perchè il nuovo quinquennio deve cominciare col primo gennaio 1898. Ed è per questa ragione che molte questioni attinenti, ma non strettamente connesse col presente disegno di legge, hanno dovuto essere eliminate.

Per ciò che riguarda l'ordine del giorno, sulla facoltà di riscuotere le rendite delle Opere pie cogli stessi metodi delle imposte dirette, io posso dichiarare alla Camera, che presso il Ministero delle finanze lo studio è già bello e pronto. Ma poichè la competenza è del mio collega dell'interno, il quale so che si occupa del problema, così mentre si spiega come io non abbia potuto comprendere la soluzione di tale argomento, in questo disegno di legge, che, per la sua urgenza, non poteva allargarsi di molto, si ha anche ra-

gione di ritenere, che il desiderio manifestato potrà essere in breve tempo soddisfatto.

Sono stati sollevati parecchi quesiti riflettenti specialmente la Sardegna.

Ora io debbo dire, che già nella relazione dell'onorevole Pais molte delle questioni attinenti alla Sardegna sono state trattate; il Governo ha nominato una Commissione speciale per studiare parecchi provvedimenti che per la Sardegna sono stati proposti.

Io per conto mio, come primo proponimento intendo di spingere i lavori del catasto in Sardegna con la massima alacrità. Nella nuova campagna, che comincerà il primo aprile, un numero molto cospicuo di operatori sarà mandato in Sardegna, perchè quivi la delimitazione della proprietà non è solamente una questione d'imposta, ma è una vera questione sociale. Quindi possono essere certi gli onorevoli rappresentanti della Sardegna, che il Governo prenderà nella maggiore considerazione le loro rimostranze.

Circa le quote minime non si tratta di quadratura del circolo, ma vi è una difficoltà intrinseca, cioè: che una quota grande può diventare minima, e, viceversa, alcune quote minime che si riuniscono per crediti od acquisti cessano dall'essere minime.

V'ha di più: alcuni metodi sbrigativi, direi quasi patriarcali, delle singole regioni degli antichi Stati d'Italia non sono applicabili indistintamente a tutta la Penisola, at tesa la grande varietà di contingenze da luogo a luogo. Mi basta all'uopo accennare ad esempio, particolarmente all'onorevole Rava, che mentre la proprietà delle Alpi è rappresentata in grandissima parte da quote minime, l quali non danno luogo nè a devoluzioni, nè ad arretrati d'imposta, in altre Provincie, invece, le quote minime danno tutte luogo a arretrati d'imposta.

E poichè bisogna conciliare i vari interessi e condurre i deputati delle diverse regioni ad accettare un concetto unico, la difficoltà non è piccola.

Però io accetto l'ordine d'idee dell'onorevole Rava, tanto che, per quanto potevo, ho cercato di seguirlo in questo disegno di legge, e, se in parte ho receduto dalla mia prima radicale proposta, egli è perchè mi sono trovato di fronte a qualche scrupolo della Commissione.

Lo stesso devo dire anche per la proposta dell'onorevole Cao-Pinna.

Io, veramente, non sarei stato contrario ad ammettere che, invece di pagare a bimestre, si potesse anche pagare a semestre, dando la facoltà di ritardare i bimestri, con decreto motivato del ministro delle finanze, accettando in tal modo le idee dell'onorevole Cao-Pinna e dell'onorevole Vischi. Ma poichè questa legge è urgente e dev'essere anche approvata dal Senato, e vi sono alcuni che si spaventano di qualunque cosa possa toccare il nostro presente sistema fiscale, così è molto meglio contentarsi di queste dichiarazioni e rimandare ad altra sede i provvedimenti, (*Segni di assenso dell'onorevole Cao-Pinna*) che possano soddisfare i proponenti.

Qualcuno a me vicino, e molti altri, dicono che io sono audace nelle riforme: io credo che le mie riforme, invece, siano molto misurate e molto piccine; ma pure, vista la difficoltà che queste riforme incontrano nel sistema di fiscalità che si è imposto il paese, bisogna andare adagio, se si vogliono raccogliere i frutti e non restare nel campo delle speranze.

Con queste dichiarazioni, mi auguro che i vari proponenti possano esser soddisfatti e che questa legge possa far cammino, essendo della massima urgenza.

**Presidente.** L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Dirò una sola parola per dichiarare che anch'io accetto, come ha accettato il mio collega, il ministro delle finanze, l'ordine del giorno della Commissione.

E qui avrei finito; solo voglio aggiungere che l'accetto, non nell'intendimento di rendere più dura la condizione dei contribuenti, ma nell'intendimento di giovare all'amministrazione senza premere soverchiamente sui contribuenti.

**Frola, relatore.** L'intenzione della Commissione era solo diretta ad ottenere l'unificazione dei sistemi di riscossione nelle varie regioni. Quindi l'onorevole presidente del Consiglio conviene con essa che non spettava alla Commissione di pronunziarsi in merito ai provvedimenti chiesti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet il quale ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il ministro delle finanze è autorizzato a prescrivere un tipo o modulo unico di bol-

lettari per la riscossione delle imposte dirette, per tutte le esattorie del Regno. »

**Farinet.** L'articolo aggiuntivo che propongo tende a stabilire un tipo di bollettari unico per ovviare all'inconveniente che si verifica ora per la diversità dei bollettari, la quale rende anche facile frodare l'erario rispetto alle marche da bollo. Io crederei veramente che fosse meglio includere la disposizione cui tende la mia proposta nella legge e non nel regolamento per stabilire e dilucidare meglio la cosa. Spero che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno acconsentire.

Però dopo le spiegazioni date da alcuni membri della Commissione, non insisto sulla votazione dell'articolo e mi limito a presentarlo come raccomandazione, restando inteso che la facoltà di tale unificazione resta al potere esecutivo per decreto o regolamento o capitoliati.

**Frola, relatore.** Basta leggere l'articolo proposto dall'onorevole Farinet per persuadersi che esso non può essere materia di provvedimento legislativo. La Commissione non può neanche pronunziarsi se sia o no possibile prescrivere questo tipo unico di bollettari. Del resto nei « Capitoli normali prescritti con decreto ministeriale 2 giugno 1892 » si parla appunto di questi registri. Il Governo, al rinnovarsi dei contratti, vedrà quali disposizioni potrà dare al riguardo.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Aprò la discussione sull'articolo 1°, che, essendo suddiviso in varie parti, sarà discusso frazionatamente.

« Art. 1. Agli articoli 3, 37, 43, 44, 53, 54 e 65 della legge 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674, e 14 aprile 1892, n. 189, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito dal Comune o dai consorzi dei Comuni mediante aggio, *che in niun caso può superare la misura del sei per cento.*

« È nominato per cinque anni per concorso ad asta pubblica.

« Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

« Può infine essere confermato in carica di

quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dai Comuni senza aprire concorso per terna o per asta purchè le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto più onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.

« La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba avere principio il contratto di esattoria.

« Nel caso di nomina sopra terna o per conferma la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il tre per cento.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.

« L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

**Salaris.** Su questo articolo non proporrò che un piccolo emendamento, che spero sarà accettato e dal ministro e dalla Commissione.

Io toglierei dal primo inciso che l'esattore comunale o consorziale è « retribuito dal Comune o dal Consorzio dei Comuni; » basterebbe dire: è retribuito mediante aggio, perchè non sono i Consorzi che pagano ma i contribuenti.

**Frola, relatore.** I Comuni rappresentano i contribuenti.

**Salaris.** No, onorevole Frola, il contribuente rappresenta sè stesso, quando paga.

E vengo ora al terzo inciso:

« Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla. »

Io desidererei che si facesse sempre l'asta pubblica per non contraddire al principio stabilito prima.

**Frola, relatore.** Cambia sistema.

**Salaris.** No, no, non cambio sistema affatto, voglio una garanzia. Ecco tutto. Ma non insisto in questo inciso. Passi pure; ma insisterò nell'inciso seguente, perchè la riconferma di quinquennio in quinquennio precluderebbe ogni altra migliore offerta.

Il togliere questo termine sarebbe anche un freno per alcuni Comuni, perchè gli esattori ordinariamente sono molto condiscendenti con coloro i quali possono loro concedere l'esattoria.

Questi non pagano e gli altri debbono pagare anche per loro talora.

È una generosità esattoriale per la quale l'esattore non perde.

In credo necessario che vi sia questo freno; in ogni caso quando l'asta sia andata deserta, allora si potrà provvedere, nel modo proposto dalla Commissione e dal Ministero.

Fatte queste osservazioni che a me paiono giuste, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, della cui benevolenza per la Sardegna non dubitava; cioè che egli intende affrettare le operazioni del catasto in quest'isola; e ciò facendo, non solo recherà un vero vantaggio alla Sardegna, ma anche alle finanze dello Stato.

Si pensi che, in Sardegna, è meglio lasciarsi espropriare; perchè così il proprietario seguita a possedere il fondo, ed a sfruttarlo senza pagare imposta, che sarà dovuta dal demanio.

Prendendo dunque atto di queste spontanee dichiarazioni del ministro, lascio il resto alla Commissione.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Frola, relatore.** La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Salaris perchè sconvolgerebbe tutto il sistema della legge del 20 aprile 1871, confermato in tutte le leggi successive, sistema al quale non si volle derogare coll'attuale disegno di legge col quale anzi, si volle estendere, come osserva benissimo l'onorevole Parpaglia, il sistema di lasciare una certa libertà ai Comuni, quando vi trovano il loro particolare interesse e date determinate circostanze, di procedere alla nomina sopra terne.

La Commissione non può dunque accettare quest'emendamento così estemporaneo che è di tale gravità che darebbe luogo ad altri studi, e condurrebbe anche a modificar altre disposizioni della legge 20 aprile.

**Salaris.** Rispondo che la legge del 1871 dà l'obbligo dell'asta, e concede la facoltà della conferma, quando l'asta vada deserta, e prescriveva che l'asta doveva aprirsi quando un'offerta migliore fosse fatta.

**Presidente.** Onorevole Salaris, son discor-

inutili, il suo emendamento non avendo le forme volute dal regolamento, e non essendo accettato, non può esser messo in votazione.

**Salaris.** La legge del 1871 ciò prescriveva; ed è tanto vero, che ora la s'intende modificare, e, se non si trattasse di modificazione, perchè ripetere la stessa disposizione della legge?

**Presidente.** Onorevole Salaris, Ella fa perdere tempo alla Camera.

**Salaris.** Del resto non ci tengo affatto. Ho fatto l'osservazione e mi basta! Tengo anch'io che la legge passi; vi è sempre un miglioramento.

**Presidente.** Pongo a partito le modificazioni proposte all'articolo 3 della legge del 1871.

*(Sono approvate).*

« Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, o messo però il precetto, e, *in tutti gli stadi della procedura*, la necessità dell'intervento dell'usciera.

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di passare alla esecuzione degli immobili.

« Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro *esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.* »

Onorevole Spirito Beniamino, ha facoltà di parlare.

**Spirito Beniamino.** Io credo di dover richiamare l'attenzione della Camera appunto sulle due modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 37 come era stato proposto nel disegno di legge del Ministero. Io credo che sarebbe preferibile l'articolo come era proposto dal Governo.

Infatti, si dice, coll'articolo 37 della Commissione che bisognerebbe sostituire l'opera del messo non solo nella esecuzione del pignoramento, ma nell'intima degli atti e sentenze in tutti gli stadi della procedura. Ora, domando io, che cosa sono questi stadi della procedura? In seguito ad un pignoramento,

in seguito ad un'opposizione nasce un giudizio, si potrà andare in tribunale, si potrà andare in appello, magari in Cassazione. Ora, quando voi dite: si sostituisce l'opera del messo a quella dell'usciera in tutti gli stadi della procedura, ciò vorrà dire che il messo notificherà gli atti d'appello e magari anche il ricorso in cassazione.

*Voci.* No! no!

**Spirito Beniamino.** Quando dite tutta la procedura, vorrete dire forse la procedura esecutiva, o meglio vorrete dire gli atti fiscali dell'esattore avanti il pretere. Allora bisognerà chiarire il concetto; se non si spiegherà chiaro il concetto, s'intenderà che l'opera del messo si sostituirà a quella dell'usciera dal momento in cui nasce il pignoramento fino a che viene il giudizio di Cassazione, che metterà la pietra sepolcrale sul pignoramento.

La seconda osservazione mi pare ancora più grave, onorevoli colleghi. Ed è questa: la legge ha voluto che nel procedere all'espropriazione, per i gravi danni che essa importa, si andasse molto, ma molto adagio. Ed allora si è detto all'esattore: voi siete facultato, non siete obbligato ad eseguire pignoramento sui mobili presso terzi, avanti di iniziare l'esecuzione sugli immobili; però siete obbligato a farlo per i fitti e le pigioni. La ragione è evidente, perchè i fitti sono qualche cosa che si addenta più facilmente e nei casi d'imposta fondiaria c'è privilegio per l'esattore, sicchè c'è la sicurezza per l'esattore che rappresenta lo Stato. Invece la Commissione vuole che quest'obbligo sia limitato al semplice ordine di pagamento; sicchè quando l'affittuario in seguito all'ordine non viene a pagare, l'esattore abbandona questa procedura e va difilato alla espropriazione.

Ora ognuno vede la gravità della disposizione; è facile intendere perchè un affittuario non viene a pagare; l'esattore nella maggior parte dei casi fa un ordine di pagamento in un momento in cui l'affittuario non tiene somme maturate; ed è naturale perciò che non obbedisca all'ordine dell'esattore.

Il concetto della legge viene quindi completamente a fallire, poichè mentre si è voluto impedire all'esattore di correre subito alla espropriazione senza sperimentare altri mezzi di più facile riscossione dell'imposta, gli si dà agio dall'altro lato di procedere all'espropriazione immediatamente. Tutto questo mi sembra erroneo tanto più quando si



mette questo articolo 37 in accordo con l'articolo 47 della legge medesima, mercè il quale l'esattore usa degli stessi diritti di un proprietario.

Allora dico io: perchè limitare l'obbligatorietà unicamente all'ordine di pagamento, mentre l'esattore è sicuro del pagamento, e quindi non c'è danno per l'erario, e mentre l'esecuzione mobiliare completa fatta dall'esattore non potrebbe dirsi vessatoria neppure in rapporto al proprietario, perchè trattandosi di un inquilino moroso, l'esattore renderebbe un servizio al proprietario medesimo.

Quindi io credo che delle due modificazioni introdotte dalla Commissione la prima vada chiarita, e l'altra vada esclusa, ritornando all'articolo proposto dal Ministero.

**Frola, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente** Ne ha facoltà.

**Frola, relatore.** Debbo dichiarare prima di tutto che tutte le modificazioni sono state introdotte d'accordo col Ministero.

In quanto alla prima delle due proposte dell'onorevole Spirito, (che io avrei desiderato vedere scritte) la Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettarla essendo essa diretta unicamente a chiarire il concetto dell'articolo.

Quindi dopo le parole: *in tutti gli stadi della procedura*, accettiamo che si aggiunga la parola *esecutiva* o *fiscale*.

Debbo avvertire che la Commissione fu indotta a presentare questa formola unicamente per togliere tutti i dubbî che si erano manifestati nell'applicazione dell'articolo 37, come era stato stabilito nella legge 20 aprile 1871, eppoi anche per diminuire le spese ai contribuenti, perchè col solo intervento del messo e non dell'usciera le spese sono diminuite.

E qui siamo d'accordo.

La seconda proposta dell'onorevole Spirito la Commissione non può accettarla, ed ecco perchè.

Innanzi tutto l'articolo 37 della legge del 1871 ed il disegno ministeriale facevano obbligo all'esattore di procedere, anche prima di ricorrere all'esecuzione immobiliare, sui fitti e sulle pigioni.

Ora ognuno di noi, per quanto poco pratico di questi procedimenti, può vedere le difficoltà a cui si andava incontro ove si fosse mantenuto l'obbligo all'esattore di procedere sui fitti e le pigioni prima di andare

all'esecuzione immobiliare. Ma un diritto bisognava dare all'esattore per esser coerenti al principio di considerare i fitti e le pigioni come facenti parte dell'esecuzione mobiliare; e quel diritto fu dato, stabilendo che l'esattore possa compiere l'esecuzione facoltativamente; soltanto la facoltà è concessa solo posteriormente all'ordine contemplato dallo stesso articolo 37. Che avverrà in proposito?

L'esattore intima l'ordine già previsto dalla legge attuale di pagare l'imposta. Lo inquilino paga e la esecuzione non procede più oltre; o non paga, ed allora l'esattore avrà facoltà di procedere nell'interesse dell'erario sui fitti e sulle pigioni; ovvero, se per questo si presentano molte difficoltà e la esazione diventa dubbia, si procede alla esecuzione immobiliare.

Questo è stato il concetto della Commissione, quale meglio ancora risulta dalla relazione, nel presentare la proposta attuale che, ripeto, è utile ai diritti del contribuente mentre non trascura quelli dell'Amministrazione. Parmi quindi che dopo l'accettazione della sua prima proposta l'onorevole Spirito non debba insistere sulla seconda e che si debba tener pago degli avuti schiarimenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Beniamino.

**Spirito Beniamino.** Poichè la Commissione ha accettato di modificare l'articolo, io credo che sia meglio di aggiungere alla modificazione della Commissione la parola *fiscale*, invece di *esecutiva*, nel senso, cioè, di limitare l'opera del messo ai soli atti che si compiono dall'esattore per la legge fiscale, e non a quelli del procedimento giudiziario.

**Frola, relatore.** La Commissione accetta.

**Branca, ministro delle finanze.** Anche il Ministero.

**Presidente.** Rileggo dunque l'articolo 37, colle modificazioni apportatevi.

« Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omissa però il precetto, e, *in tutti gli stadi della procedura fiscale*, la necessità dell'intervento dell'usciera.

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di passare alla esecuzione degli immobili.

« Il pignoramento dei fitti e delle pigioni



dovuti al contribuente si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione *facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.* »

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

« Art. 43. L'esattore non può procedere all'esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale la imposta è dovuta.

« All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

« L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, a qualunque titolo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo. »

All'ultimo comma vi è una modificazione accettata dalla Commissione e dal ministro di mutare le parole « a qualunque titolo » nelle altre « in qualunque modo. »

Metto a partito l'articolo 43 con questa modificazione.

(È approvato).

« Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

« Il nome, cognome e la paternità del debitore;

« La descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;

« Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

« E inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

« L'intervallo tra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello fra il secondo ed il terzo deve essere di sessanta giorni. »

(È approvato).

« Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procederà al secondo esperimento, nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di un terzo sul prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51. »

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Non ho preso finora a parlare su questa legge, perchè far discutere in questo momento una legge siffatta non mi pare un procedimento molto corretto. Ma voglio soltanto dire una parola di protesta contro queste proposte, le quali aggravano ancora di più le presenti condizioni dei contribuenti.

Per esse un povero contribuente si può vedere espropriato, mentre è assente, in un termine relativamente brevissimo, senza neppure sapere che viene espropriato: egli può avere dato tutte le disposizioni possibili pel pagamento dell'imposta, e chi ne è incaricato non la paga: non può anticipare egli stesso l'imposta, perchè dalla legge non è garantito dell'anticipazione; dunque egli si trova nella condizione di essere addirittura al libito degli esattori e di trovarsi espropriato senza neppure saperlo.

Il vostro disegno di legge, signor ministro, aggrava la condizione presente. Dopo queste parole non dirò altro. Ripeto però ancora una volta che far discutere in questo modo le leggi non mi pare un sistema, che riveli quel senso di temperanza e di equità, che è doveroso specialmente quando si tratta di leggi di riscossione delle imposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. Faccio osservare all'onorevole Imbriani, che la disposizione di cui qui si tratta, è identica a quella

della legge precedente; anzi è attenuata, perchè questa è legge di attenuazione.

Quindi l'onorevole Imbriani deve riconoscere che il suo giusto avvertimento, che le leggi si devono discutere con ponderazione, è ora fuori di luogo, perchè con questa legge si tratta di dare un beneficio e non un aggravio ai contribuenti.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Frola, relatore.** Desidero di fare osservare all'onorevole Imbriani che la Commissione, d'accordo col Ministero in questa parte, ha allungato i termini, che erano stabiliti dalla legge organica del 20 aprile 1871.

Quindi non si sono aggravati i contribuenti, perchè tutte le disposizioni, come quella, che abbiamo votato ora, dell'articolo 37, non ledono i diritti dell'erario, che certamente, almeno in questa parte, della riscossione delle imposte devono essere rispettati, e migliorano al tempo stesso le condizioni del contribuente.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Anche nella discussione, che si fece a questo proposito, nel 1892, ho lamentato il soverchio rigore di queste disposizioni. Ma faccio osservare che esse sono ora peggiorate, inquantochè qui si dà diritto all'esattore di prendersi anche le rendite civili, e mentre per lo innanzi egli era obbligato a procedere prima sui frutti; ora, invece, può senz'altro mettere in vendita l'immobile. (*Interruzioni al banco della Commissione*).

Comprendete bene che non sono così stolto da venir qui a discorrere di questa legge senza averla letta!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Frola, relatore.** Sarà questione di apprezzamento. Dacchè l'onorevole Imbriani ha letto la legge, avrà visto che per l'articolo 37 della legge il pignoramento è fatto come proponeva la Commissione, dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino, precisamente come era nel disegno di legge ministeriale. L'unica modificazione proposta dalla Commissione è di rendere facoltativa, e non obbligatoria l'esecuzione mobiliare; e ciò torna, più che altro, in pro dei contribuenti (e l'onorevole Spirito, che aveva presentato una proposta diversa, se ne è persuaso) perchè l'esattore ha per primo interesse, quando riesce ad

esigere l'imposta, ad arrestarsi al procedimento mobiliare, tanto più che, se la quota si dichiara inesigibile, egli perde, col procedimento immobiliare, l'aggio. La legge quindi, anche per togliere di mezzo i litigi, che possono verificarsi col procedimento esecutivo presso terzi in tema di fitti e di pigioni, dopo l'ordine contemplato nell'articolo 37 dà facoltà all'esattore di procedere sui mobili o sugli immobili, a sua scelta, sicura però che l'esattore non tralascierà di evitare l'esecuzione immobiliare.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito questo articolo 53.

(È approvato).

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con apposito Decreto, ordina che si proceda nel giorno prefisso a quest'uopo dall'avviso d'asta al terzo esperimento col ribasso di *due terzi* sul prezzo indicato dall'articolo precedente.

« Però non potrà farsi luogo a quest'ultimo esperimento se non quando l'esattore ne abbia ottenuto lo esplicito consenso dall'intendente di finanza e in mancanza di tale consenso l'esattore avrà diritto a rimborso del suo credito per imposte e sovraimposte a titolo d'inesigibilità, giusta le vigenti disposizioni.

« Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte e sovraimposte e *per diritti di cancelleria*, da non oltrepassare però la metà del prezzo indicato dal precedente articolo 51 e sàlve le disposizioni contenute nell'articolo 87 per il caso che la esecuzione risulti insufficiente.

« La detta somma, che andrà prima a sconto delle imposte e sovraimposte, sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può essere mai deliberatario. »

**Imbriani.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Ecco appunto una risposta immediata alle osservazioni del relatore ed al ministro. Voi vedete che con questo articolo un immobile, che ha il valore, poniamo, di mille lire, può essere espropriato per pochi

centesimi, senza nessuna garanzia, solo perchè all'esattore ne venga il capriccio o perchè il proprietario si trovi assente. Vi pare che ci sia equità in tutto questo?

L'unico articolo buono di questo disegno di legge è quello che riduce l'aggio, e lo riconosco con piacere; ma tutto il resto non è che un inasprimento della legge vigente...

**Branca, ministro delle finanze.** Inasprimento no!

**Imbriani.** ... inasprimento, sì, signor ministro. Quando tra il primo ed il secondo esperimento avete stabilito un termine di soli dieci giorni, e tra il secondo e il terzo un termine di trenta, adesso portati a sessanta, voi vedete che è inasprita tutta la procedura. E poi voi espropriate, ripeto, un proprietario pel debito di pochissime lire, di una rata unica di tassa. Vi pare giusto ed onesto? Il giudizio al paese, che sopporta tutto.

**Presidente.** Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato).

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

« Ove l'esattore trovi che i beni mobili od immobili sono già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili, potrà o procedere sopra i frutti *naturali e civili* del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto che paghi l'imposta. Ed ove il creditore non adempia alla ingiunzione, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continuerà colle forme e colle norme della presente legge.

« Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati, deve considerarsi per anno in corso, di cui all'articolo 1962 del Codice civile, quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore. »

All'ultimo capoverso di questo articolo, gli onorevoli Colombo-Quattrofrati, Menafo-

glio, Gualerzi, Cottafavi, Colpi, Beltrami, Cerutti, Radice, Danieli, A. Suardo, hanno proposto che sia sostituito il seguente:

« Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati deve considerarsi per anno in corso di cui all'articolo 1962 del Codice civile quello nel quale avviene la delibera dell'immobile. »

L'onorevole Colombo-Quattrofrati ha facoltà di parlare.

**Colombo-Quattrofrati.** Questo emendamento tende a risolvere una questione, che si è agitata nella giurisprudenza e che ha una grande importanza.

Non entrerò nella discussione di questa questione.

Noi ci siamo messi d'accordo con la Commissione, e questa accetta il nostro emendamento con una modificazione, alla quale noi consentiamo. Speriamo che vorrà accettarlo anche l'onorevole ministro.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Frola, relatore.** Accettando in parte l'emendamento dell'onorevole Colombo-Quattrofrati ed altri, l'articolo aggiuntivo rimarrebbe quale è; soltanto si aggiungerebbe: « od in mancanza dell'avviso d'asta, dalla trascrizione della sentenza di vendita. » Così il concetto della trascrizione che forma l'essenza del nostro sistema esecutivo immobiliare non è abbandonato.

**Colombo-Quattrofrati.** Accetto.

**Presidente.** Rileggo l'ultimo capoverso di questo articolo 63 con la modificazione concordata fra l'onorevole Colombo-Quattrofrati e i suoi colleghi e la Commissione:

« Agli effetti della distribuzione del prezzo degli immobili espropriati deve considerarsi per anno in corso di cui all'articolo 1962 del Codice civile quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esattore, od, in mancanza dell'avviso d'asta, dalla trascrizione della sentenza di vendita. »

Metto a partito l'articolo 65 così modificato.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo 1° nel suo complesso.

(È approvato.)

Viene ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cao-Pinna:

« Il Governo avrà facoltà di prorogare

d'uno o più bimestri fino a tre il pagamento delle rate dell'imposta sui terreni e fabbricati nei Comuni colpiti da infortunio per caso fortuito ordinario o straordinario.

« Uguale facoltà è data per il pagamento dell'imposta sui terreni dietro domanda dei Comuni nei quali la proroga fosse resa necessaria da speciali condizioni locali. »

**Cao-Pinna.** Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, e lo ritiro.

**Presidente.** « Art. 2. Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, provvederà a riordinare ed a pubblicare in unico testo le diverse leggi precedenti sulla riscossione delle imposte dirette unitamente alle disposizioni della presente, e ad emanare apposito regolamento per l'esecuzione delle stesse. »

(È approvato.)

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Farinet :

« Il ministro delle finanze è autorizzato a prescrivere un tipo o modulo unico di bollettari per la riscossione delle imposte dirette, per tutte le esattorie del Regno. »

Il ministro e la Commissione l'accettano?

**Branca, ministro delle finanze.** No.

**Frola, relatore.** No, per la ragione sopra esposta.

**Presidente.** Lo metto a partito.

(Non è approvato.)

Viene ora l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Rava, Imbriani, Stelluti-Scala, Parpaglia, Cucchi, Vischi, Succi e Picardi :

« La Camera invita il Governo a riprendere in esame i provvedimenti relativi alle quote minime dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, e, secondo i voti ripetutamente accolti dalla Camera stessa, a presentare un opportuno, speciale disegno di legge. »

Quest'ordine del giorno è accettato dal Governo e dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

Metto ora a partito l'ordine dal giorno della Commissione, che è pure accettato dal Governo :

« La Camera invita il Governo a presentare apposito disegno di legge per l'unificazione dei diversi sistemi di procedura esecutiva

tuttora in vigore nel Regno per la riscossione delle rendite dei Comuni ed Opere pie. »

(È approvato.)

La votazione segreta di questo disegno di legge avrà luogo nella seduta pomeridiana.

### Discussione della proposta di legge : Autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca : Autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino.

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione ?

**Branca, ministro delle finanze.** Accetto.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge.

**Miniscalchi, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 118-A).

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Dirò brevissime parole e le dirò unicamente in omaggio al generoso donatore Agostino Denis di Torino, consigliere comunale di quella città.

È doloroso notare come questo disegno di legge, proposto da circa diciotto mesi, abbia trovato tanti impedimenti e tante pastoie sulla sua strada, mentre si tratta di una donazione di duecento mila lire, mentre si tratta di un'opera di beneficenza.

Ad ogni modo, ripeto, non voglio che esprima una parola di lode al generoso donatore augurando che il suo esempio sia seguito da altri, e che il buon volere di coloro, che lo seguiranno, non trovi gli ostacoli che ha trovato il suo.

Sciolga l'angelo della consolazione il suo volo dalle sponde del Po, ove si maturò la redenzione della patria nostra, e con gli aliti di Monviso seguendo il corso del maggior fiume d'Italia, arrivi all'altra sponda dell'Adriatico e porti un mesto saluto e una forte speranza alla nostra Trieste, in questo giorno, 20 dicembre, sacro al martirio del suo più nobile figlio (Bravo!)

**Presidente.** Non essendovi oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È concesso alla Congregazione di carità di Torino di fare una lotteria della casa donata dal cavaliere Agostino Denis con l'atto 14 dicembre 1895, rogato Tabassa, notaio alla residenza di Torino, per gli scopi designati nell'atto medesimo, sotto le condizioni e colle modalità a determinarsi dal Ministero delle finanze. »

(È approvato).

« Art. 2. Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1886, serie 3<sup>a</sup>, n. 3754, allegato C. »

(È approvato).

« Art. 3. Tutti gli atti occorrenti per il trasferimento della proprietà della casa Denis da questo al vincitore saranno colpiti dall'unica e complessiva tassa del 5 per cento, di cui all'articolo 97 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1894, n. 2076, modificata coll'articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e col relativo allegato C, sopra il valore della casa. »

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 3,371,346.43 da corrispondersi al comune di Cagliari per annualità arretrate di una quota di canone dovutagli dal Demanio ed indebitamente diminuito coi relativi interessi scalari.**

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 3,371,346.43 da corrispondersi al comune di Cagliari per annualità arretrate di una quota di canone dovutagli dal Demanio ed indebitamente diminuito coi relativi interessi scalari.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Miniscalchi, segretario, legge.** (V. Stampato, n. 265-A).

**Cambray-Digny, della Giunta del bilancio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny, della Giunta del bilancio.** L'onorevole Curioni, relatore di questo disegno di legge, non potendo essere presente, mi ha pregato di fare le sue veci.

Perciò debbo dichiarare che la Giunta del bilancio, consenziente il ministro, modificò la formula d'intestazione del capitolo del bilancio, che porterà le somme di cui nella legge si parla.

Il titolo della legge doveva essere ugualmente modificato: non lo fu sullo stampato per un errore tipografico.

La legge deve essere intitolata così: Pagamento al comune di Cagliari delle somme portate dalla sentenza della Corte d'appello di Roma, 26 maggio 1891.

Non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Sarà fatta questa correzione nel titolo della legge. Se non vi sono altre osservazioni, non essendovi oratori iscritti, procederemo alla votazione segreta in seduta pomeridiana sul seguente articolo unico della legge, del quale do lettura:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero delle finanze la somma di lire 3,371,346.43 ripartita nei seguenti cinque esercizi:

1896-1897 . . . . L.	619,093.66
1897-1898 . . . . »	729,444.92
1898-1899 . . . . »	701,857.10
1899-1900 . . . . »	674,269.29
1900-1901 . . . . »	646,681.46
Totale . . . . L.	<u>3,371,346.43</u>

« Il capitolo in cui sarà inserita l'accennata somma sarà così intitolato:

« Pagamento al comune di Cagliari delle somme portate dalla sentenza della Corte di appello di Roma, 26 maggio 1891. »

La seduta è levata alle ore 12.25.

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.

